

STATUTO
Associazione “A.N.I.R.I.”

1. Costituzione

E' costituita l'“Associazione Nazionale sull'Insolvenza e Ristrutturazione delle Imprese”, in breve "A.N.I.R.I.".

2. Sede

L'Associazione ha la sede legale in Parma.

L'istituzione di articolazioni territoriali è disciplinata da un regolamento.

Il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri può deliberare il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

3. Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue i seguenti scopi:

- a) lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche a mezzo di convegni e pubblicazioni, delle problematiche inerenti alla insolvenza e alla ristrutturazione delle imprese;
- b) la promozione, il coordinamento e il supporto di iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse in relazione agli incarichi derivanti dalle procedure concorsuali allo scopo di elevare e qualificare le professionalità;
- c) l'elaborazione di regole di “*best practices*”;
- d) l'istituzione e la tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all'obbligo dell'aggiornamento permanente;
- e) il collegamento con autorità giudiziarie, Parlamento, amministrazione finanziaria, associazioni od enti ed ogni altra autorità ed organismo che nello specifico campo abbia competenza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, ivi comprese le attività accessorie a quella principale, in quanto integrative della stessa.

4. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli altri contributi versati dagli associati (che nel prosieguo del presente Statuto saranno denominati soci), dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevute e dagli avanzi di gestione, da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali, da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione. Tutti i contributi ed elargizioni sono a fondo perduto, eccezione fatta per i costi sostenuti direttamente dai soci fondatori per la costituzione dell'Associazione e per le attività repute necessari dai soci fondatori nella fase costitutiva dell'Associazione.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti originari e successivi effettuati dai soci;
- b) redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- c) elargizioni, contributi e liberalità;
- d) avanzi di gestione e eventuali utili conseguiti nell'esercizio della propria attività.

Il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare alla vita associativa per dodici mesi.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia *inter vivos* che *mortis causa*, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

6. Divieto di distribuzione e di reinvestimento degli avanzi di gestione e degli utili

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. Soci dell'Associazione

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci ordinari;
- c) i soci onorari;
- d) i soci sostenitori.

Sono soci fondatori i soggetti costituenti l'Associazione.

Possono essere soci ordinari gli Avvocati, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Notai italiani e chiunque altro, italiano o straniero, persona fisica, persona giuridica, associazione o ente, abbia interessi coincidenti con gli scopi dell'Associazione, nel rispetto dei requisiti di professionalità ed onorabilità che potranno essere specificati con regolamento del Consiglio direttivo, con esclusione delle persone che abbiano riportato condanne penali, che siano state dichiarate fallite.

Sono soci onorari le personalità ritenute di alto prestigio culturale e/o sociale a giudizio del Consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono allo sviluppo dello scopo associativo anche a mezzo di elargizioni, contributi volontari o liberalità.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci.

Coloro che intendono aderire all'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio direttivo avvalendosi dell'apposito modello informativo accettando di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di trenta giorni dal ricevimento; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.

Un socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con dichiarazione inviata al Consiglio direttivo.

Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza.

In presenza di gravi inadempienze i soci possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tale ipotesi l'efficacia della deliberazione può essere sospesa dall'arbitro.

8. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i Consiglieri esecutivi e il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Vice presidente;
- f) il Collegio dei Proviviri.

9. Retribuzione

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo rimborsa le spese propriamente documentate sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dal Consiglio e, quando previsto, dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

10. Comunicazioni

Ogni comunicazione dell'Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione; la convocazione dell'assemblea è altresì spedita per posta elettronica all'indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente.

Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica o per qualsiasi ragione di mancata consegna all'indirizzo medesimo, la convocazione dell'assemblea si intende eseguita con la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.

I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet dell'Associazione, ove sarà copia di ogni comunicazione, mediante parola di accesso che sarà loro comunicata.

11. L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'assemblea altresì:

- a) delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio direttivo;
- b) elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Presidente dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche allo statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;
- e) delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;
- f) delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall'art. 20.

12. Funzionamento dell'assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri o almeno quattro decimi dei soci.

La data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno devono essere comunicati ai soci secondo le modalità stabilite dall'art. 10) inviando i messaggi di posta elettronica almeno venticinque giorni prima.

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Non sono ammesse deleghe da parte dei soci persone fisiche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; ogni socio ha diritto ad un voto.

13. Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo di dodici membri, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Inoltre, il Presidente è membro di diritto del Consiglio direttivo oltre al numero di dodici.

I membri sono eletti dall'assemblea come segue:

- a) un membro su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- b) un membro su proposta del Consiglio Nazionale Forense;
- c) dieci membri fra i soci che hanno fatto conoscere al Presidente il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell'assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare tre nomi. Risultano eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati, tale che, qualora essi fossero tutti considerati eletti, si supererebbe il numero di dieci, prevale il candidato più anziano di età qualora si

tratti di non oltre tre candidati; si procede al ballottaggio in caso diverso.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, è comunicata ai membri sette giorni prima della data fissata nelle forme previste dall'art. 10). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio, comprendendo nel computo anche il Presidente. Alle riunioni partecipano con diritto di voto i Presidenti delle commissioni permanenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Qualora siano mancate proposte da parte dei Consigli nazionali indicati sopra ai commi a) e b) di questo articolo, il numero dei consiglieri, ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo può deliberare per corrispondenza.

Il Consiglio può svolgersi in audio conferenza o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il segretario.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) formulare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) adottare e modificare i regolamenti in materia di istituzione e tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all'obbligo della formazione continua;
- c) accogliere o rigettare le domande di adesione;
- d) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- e) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- f) stabilire la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa anche distinguendo fra persone fisiche e altri; nel caso di soci non persone fisiche stabilire in quale misura possano partecipare alla vita associativa per mezzo di persone fisiche da esse indicate;
- g) nominare comitati scientifici o commissioni permanenti determinandone l'oggetto e il Presidente;
- h) formulare proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto istitutivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) approvare annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- j) deliberare su qualsiasi materia non riservata all'Assemblea né al Presidente.

Qualora venga a mancare un membro, il Consiglio coopta il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci che proceda all'elezione del Consiglio.

14. Il Presidente; il Vice presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea fra i soci che abbiano fatto conoscere al Consiglio direttivo il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell'assemblea.

I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota.

Ciascun socio presente in assemblea può votare un nome.

Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio medesimo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando ne ravvisi la necessità.

Il Vice presidente dell'Associazione è il consigliere risultato eletto con il maggior numero di voti.

Egli sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito.

15. Il Segretario generale

Il Segretario generale è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci iscritti o che sono stati iscritti in albi professionali quali notai o avvocati o dottori commercialisti e esperti contabili.

L'Associazione può stipulare con il Segretario generale un contratto che preveda un corrispettivo adeguato e che assicuri la sua costante dedizione allo svolgimento dei suoi compiti pur non configurando alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il Segretario generale:

- a) cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, dirige il personale dipendente e segue la tenuta della contabilità e della amministrazione;
- b) cura il sito Internet e l'aggiornamento di ogni sua sezione;
- c) cura ogni iniziativa congressuale e didattica dell'Associazione e ogni iniziativa patrocinata dall'Associazione;
- d) tiene i rapporti con le sedi locali dell'Associazione;
- e) tiene i rapporti con i mezzi di informazione;
- f) segue l'andamento delle commissioni di studio dell'Associazione;

- g) cura la tenuta del registro delle adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
- h) ove delegato dal Presidente, organizza e cura lo svolgimento degli esami di ammissione al Registro dei Professionisti Accreditati;
- i) è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze;
- j) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo.

16. I Consiglieri esecutivi ed il Comitato esecutivo

Il Consiglio direttivo nomina fra i propri componenti fino a tre Consiglieri esecutivi, a ciascuno dei quali attribuisce specifiche deleghe.

Il Comitato esecutivo è composto dai Consiglieri esecutivi ed è convocato e presieduto dal Presidente che ha diritto di voto.

Il Comitato esecutivo:

- a) coordina le attività dei Consiglieri esecutivi;
- b) realizza gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base delle direttive indicate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce in ordine all'attività compiuta;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- d) cura la redazione del rendiconto consuntivo con l'ausilio del Segretario generale, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio direttivo e, dopo la sua approvazione, dell'assemblea corredandolo di idonee relazioni illustrative;
- e) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio direttivo.

Alle sedute del Comitato esecutivo si applicano con gli opportuni adattamenti le norme relative alle sedute del Consiglio direttivo; ad esse partecipa il Segretario generale senza diritto di voto.

17. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sette membri, nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il Collegio dura in carica sei anni.

Il Collegio elegge il proprio Presidente.

Può rivolgersi al Collegio qualsiasi persona, socia o meno, che lamenti comportamenti tenuti da un socio nella vita associativa o nella vita professionale in contrasto con l'oggetto e lo scopo dell'Associazione.

Il Collegio può procedere anche d'ufficio.

Il procedimento dinanzi al Collegio è improntato alla semplicità e all'informalità, fermo il principio del contraddittorio.

Il procedimento si conclude o con la dichiarazione di non doversi procedere o con l'irrogazione di una sanzione: avvertimento, censura, proposta di esclusione, quest'ultima rivolta al Consiglio direttivo.

Gli atti del procedimento sono riservati, il provvedimento che irroghi una sanzione è reso pubblico ai soci.

18. Libri e registri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, il registro degli soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.

19. Rendiconto

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve convocare il Consiglio direttivo, al quale compete l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'attività svolta nell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione e deve essere pubblicato nel sito Internet dell'Associazione, nella zona riservata ai soci.

I rendiconti approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

20. Scioglimento dell'Associazione

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

21. Clausola compromissoria

Le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.